

COMUNE DI RUFINA
(Provincia di Firenze)

REGOLAMENTO DELLE
ATTIVITA' RUMOROSE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE	1
ART. 2 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE	1
ART. 3 PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO	3
ART. 4 VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO.....	3
ART. 5 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO.....	4
TITOLO II	5
ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE	5
Art. 6 DEFINIZIONI.....	5
Art. 7 DEROGHE	5
Art. 8 REGISTRO DEROGHE.....	5
Art. 9 DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 10 CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI.....	6
Art. 11 CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI.....	6
Art. 12 COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI EDILIZI.....	7
Art. 13 CANTIERI PER REALIZZAZIONE GRANDI OPERE	7
Art. 14 EMERGENZE	7
Art. 15 SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO.....	7
Art. 16 DISPOSIZIONI GENERALI	8
Art. 17 ATTIVITA' TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI NELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO.....	8
Art. 18 MANIFESTAZIONI AL DI FUORI DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO – DEROGHE SEMPLIFICATE	9
Art. 19 MANIFESTAZIONI AL DI FUORI DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO – DEROGHE NON SEMPLIFICATE	9
Art. 20 ATTIVITA' PRESSO PUBBLICI ESERCIZI (P.E. CON INTRATTENIMENTO MUSICALE, RSTORANTI, BAR, CLUB, E CIRCOLI PRIVATI).....	9
TITOLO III	10
ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE.....	10
ART. 21 MACCHINE DA GIARDINO.....	10
ART.22 MACCHINE AGRICOLE E CANNONCINI AGRICOLI	10
ART. 23 ALLARMI ACUSTICI.....	10
ART.24 CARICO E SCARICO MERCI.....	10
ART.25 PULIZIA STRADE E RACCOLTA RIFIUTI.....	10
ART.26 ATTIVITA' AL CHIUSO PRESSO ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE CON TRATTENIMENTI MUSICALI E ALTRI ESERCIZI PUBBLICI DI NUOVA APERTURA	11
ART.27 DIFFUSIONE MUSICALE NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI.....	11
ART.28 PUBBLICITA' FONICA	11
TITOLO IV	12
SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI	12
ART.29 SANZIONI.....	12
ART.30 SOSPENSIONE E REVOCA AUTORIZZAZIONI.....	12
ART.31 DISPOSIZIONI FINALI	12
ART.32 ATTIVITA' RICORRENTI.....	13
ART.33 MODIFICHE AL REGOLAMENTO	13
ART.34 ALLEGATI	13

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L.447/95 e della L.R. n.89/98.

2. Dal presente regolamento sono escluse le fonti di rumore occasionali o sporadiche arrecanti disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone quali schiamazzi, strepiti di animali (disciplinati dal primo comma dell'art. 659 C.P.) nonché altri rumori di origine antropica diversi da quelli indicati al successivo titolo III.

3. Al fine di cui al comma 1 valgono le definizioni indicate dalla L.447/95 e dai relativi Decreti attuativi.

ART. 2 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE

1. Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e di seguito riportati :

valori limite di emissione - Leq in dB(A)

classi di destinazione d'uso del territorio

tempi di riferimento
diurna (6.00-22.00) notturno (22.00-06.00)

I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

Valore limite di emissione : il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

classi di destinazione d'uso del territorio

tempi di riferimento
diurna (6.00-22.00) notturno (22.00-06.00)

I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

Valori limite differenziali di immissione

I valori limite differenziali di immissioni definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) sono i seguenti :

- 5 dB nel periodo diurno
- 3 dB nel periodo notturno

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi :

nelle aree classificate nella classe VI;

a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;

b) se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

c) al rumore prodotto da:

dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;

da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali;

da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

valori limite di qualità - Leq in dB(A)

classi di destinazione d'uso del territorio

*tempi di riferimento
diurna (6.00-22.00) notturno (22.00-06.00)*

		diurna (6.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I	aree particolarmente protette	47	37
II	aree prevalentemente residenziali	52	42
III	aree di tipo misto	57	47
IV	aree di intensa attività umana	62	52
V	aree prevalentemente industriali	67	57
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

valori di attenzione - Leq in dB(A)

a) se riferiti a un'ora, i valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;

b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.447/95.

2. Gli edifici scolastici sono classificati nella classe II nella cartografia relativa alla classificazione acustica del territorio

ART. 3 PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO

Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune con le modalità indicate all'art.13 della L.R. n.89/1998, apposito piano di risanamento acustico (PdRA), entro il termine di sei mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione acustica. Il Comune, entro 60 giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati.

Per la valutazione dei PdRA il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'A.R.P.A.T., Dipartimento Provinciale di Firenze e per gli aspetti igienico sanitari della AUSL.

ART. 4 VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico con le modalità indicate dalla D.G.R. n. 788 del 13/07/1999 i seguenti soggetti :

- titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall'articolo 8, comma 2 della L. 447/95 e di seguito riportate:
 - opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della L. n. 349/1986;
 - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni;
 - discoteche
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
 - i richiedenti il rilascio di:
 - concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali
 - altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
 - qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive;

Sono fatte salve in quanto applicabili ai singoli progetti delle opere in questione, le disposizioni della L.R. 3 novembre 1998, n. 79 “Norme per l’applicazione della valutazione di impatto ambientale”.

Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, di cui al comma precedente, sia prevista denuncia di inizio di attività , od altro atto equivalente, la documentazione prescritta dal comma 1 deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, od al diverso atto equivalente.

La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), L. 447/1995, deve espressamente contenere l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall’attività o dagli impianti.

La Giunta Comunale, sentiti gli organi competenti, potrà individuare le attività che per loro natura non comportano emissioni acustiche di rilievo e che per tale ragione potranno essere esonerate dalla presentazione della valutazione di impatto acustico o dell’autocertificazione sottoscritta da tecnico competente.

ART. 5 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall’art. 8, comma 3, L.447/1995 e di seguito elencati, sono tenuti a presentare la relazione previsionale di clima acustico con le modalità indicate dalla D.G.R. 788 del 13/07/1999:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all’art. 8, comma 2 della L. 447/95

TITOLO II

ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

Art. 6 DEFINIZIONI

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili.

Si definisce “Deroga semplificata” il provvedimento di deroga per attività che rispettano i requisiti di cui al punto 3.2 della parte 3 della D.C.R. 77/2000. Per tale deroga è necessaria semplice comunicazione come previsto dai successivi artt. 10 e 18.

Si definisce “Deroga NON semplificata” il provvedimento di deroga per attività che rientrano nelle condizioni di cui al punto 3.3 parte 3 della D.C.R. 77/2000. Per tale deroga è necessaria domanda di autorizzazione come previsto dai successivi artt. 11 e 19.

Art. 7 DEROGHE

Le attività rumorose temporanee possono essere permesse in deroga ai limiti di classe acustica a norma del presente Regolamento.

I limiti della deroga, come stabilito dalla D.C.R. 77/2000, devono sempre essere considerati come limiti di emissione dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica, e sono misurati in facciata degli edifici in corrispondenza dei recettori più disturbati; nel caso di attività rumorose al chiuso i limiti sono misurati all'interno dell'abitazione a finestre chiuse.

Il tempo di misura deve essere almeno di 15 minuti (30 minuti per i cantieri stradali come previsto dalla D.C.R. 77/2000).

Quando non diversamente specificato è sempre implicita la deroga al criterio differenziale di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97.

Non si applicano le penalizzazioni per componenti tonali o impulsive come definite nell'allegato B del D.P.C.M. 16/03/98.

Art. 8 REGISTRO DEROGHE

Il Comune conserva il registro delle deroghe rilasciate su ciascuna zona del territorio comunale (ai sensi del punto 3.1 della parte 3 della D.C.R. 77/2000); nel registro, oltre ai dati generali sull'attività, sono riportati i riferimenti delle comunicazioni o delle domande, nonché della documentazione presentata per le finalità di cui all'art. 30.

NORME TECNICHE

Sezione 1

CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

Art. 9 DISPOSIZIONI GENERALI

Per l'attivazione di cantieri dovrà essere indirizzata al Comune specifica comunicazione almeno 10 giorni prima dell'inizio della attività (per deroghe semplificate come definite al successivo art. 10), da conservare in copia presso il cantiere e sostituisce l'autorizzazione in deroga o domanda di autorizzazione in deroga almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività (per le deroghe non semplificate come definite al successivo art. 11). Le comunicazioni o le domande presentate oltre i termini stabiliti non verranno accettate.

Il Comune entro sette giorni invia richiesta di parere all'AUSL per deroghe non semplificate sottoposte ad autorizzazione, ed autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga con le modalità sotto riportate.

L'autorizzazione è rilasciata qualora non siano richieste integrazioni o espresso motivato diniego.

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti disturbabili.

Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.

Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Art. 10 CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI DEROGHE SEMPLIFICATE

Rientrano in questa casistica i cantieri previsti in aree III, IV, V, VI (come definite dalla tabella A del D.P.C.M. 14/11/97), a distanza superiore a 100 m. da scuole, ospedali, case di cura e che rispettano i seguenti limiti:

limite di orario: dalle ore 08:00 alle ore 19:00 (con sospensione dalle ore 13:00 alle ore 15:00)

limiti di rumore ammessi: 70 dBA (65 dBA misurati all'interno delle abitazioni a finestre chiuse nel caso di ristrutturazione interna)

durata dell'attività: massimo 20 giorni lavorativi

giorni di svolgimento attività: dal lunedì al venerdì

Il legale rappresentante dell'attività richiedente la deroga deve presentare comunicazione come da allegato RADR-01 almeno 10 giorni prima dell'attivazione del cantiere.

Per durate superiori a cinque giorni dovrà essere allegata una relazione dettagliata, l'elenco dei livelli di emissione sonora e l'elenco degli accorgimenti tecnici adottati redatti da un Tecnico competente in acustica, come da D.C.R. 77/2000, punto 3.2.1.

Art. 11 CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI DEROGHE NON SEMPLIFICATE

Rientrano in questa casistica i cantieri che non possono rispettare i limiti di orario e di ubicazione la durata dell'attività, i giorni di svolgimento dell'attività o i limiti di rumore previsti per la deroga semplificata di cui all'art. 6.

In tali casi il legale rappresentante del cantiere richiedente la deroga deve presentare domanda come da allegato RADR-02 almeno 30 giorni prima dell'attivazione del cantiere. In tale domanda devono essere precisati i limiti di orario e di rumorosità richiesti e la loro motivazione.

Alla richiesta dovrà essere allegata una relazione dettagliata dell'attività redatta da un Tecnico competente in acustica, che contenga quanto indicato dalla D.C.R. 77/2000, punto 3.3.

Art. 12 COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI EDILIZI

Nelle concessioni o autorizzazioni edilizie per cantieri edili e nelle concessioni lavori in sede stradale deve essere riportata la prescrizione: *“L’attivazione di macchine rumorose e l’esecuzione di lavori rumorosi, è consentita nei limiti di rumore indicati dal Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose previa acquisizione della deroga secondo quanto riportato dagli art. 10-11 del Regolamento stesso”*.

Art. 13 CANTIERI PER REALIZZAZIONE GRANDI OPERE

Ai cantieri edili per la realizzazione di grandi opere o infrastrutture il Comune può richiedere la presentazione di una valutazione preventiva di impatto acustico redatta da tecnico competente ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

Art. 14 EMERGENZE

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, e' concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

Qualora gli interventi in emergenza si debbano protrarre per durate superiori a 5 giorni dovrà essere comunque presentata domanda di deroga secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Sezione 2

SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO

Art. 15 SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo soggette al presente Regolamento i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive rumorose (competizioni motociclistiche od automobilistiche) e quant'altro necessari per la buona riuscita della manifestazione dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei.

Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo le attività di intrattenimento, piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale, esercitate all'aperto a supporto dell'attività principale presso pubblici esercizi.

Per tutte le attività sopra descritte è indispensabile presentare comunicazione o domanda di autorizzazione in deroga ai limiti di legge con le modalità di cui ai successivi artt. 17-18-19 o20.

Gli impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione impiegati dovranno, comunque, essere opportunamente collocati e schermati in modo da contenere, per quanto possibile, l'esposizione al rumore degli ambienti abitativi limitrofi.

Art. 16 DISPOSIZIONI GENERALI

Salvo quanto previsto all'art. 20 relativamente alle attività temporanee esercitate presso pubblici esercizi e circoli privati, la localizzazione delle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto è individuata nella cartografia del piano di classificazione acustica del territorio.

Lo svolgimento delle manifestazioni in tali aree è regolamentato del successivo art. 17.

Per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto da attivarsi in aree diverse da quelle sopra richiamate, dovrà essere indirizzata al Comune specifica comunicazione **almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività** (per deroghe semplificate come definite al successivo articolo 18) da conservare in copia nel luogo dove si tiene l'iniziativa e sostituisce l'autorizzazione in deroga o domanda di autorizzazione in deroga, **almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività** (per le deroghe non semplificate come definite al successivo articolo 19). Le comunicazioni e le domande presentate oltre i termini stabiliti non verranno accettate.

Il Comune entro sette giorni invia richiesta di parere all'AUSL per deroghe non semplificate sottoposte ad autorizzazione ed autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga con le modalità sotto riportate.

L'autorizzazione è rilasciata qualora non siano richieste integrazioni o espresso motivato diniego.

Art. 17 ATTIVITA' TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI NELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO

Per ogni area destinata a spettacolo e individuata dall'Amministrazione nel Piano Comunale di Classificazione Acustica viene definito un disciplinare che preveda l'orario di svolgimento delle manifestazioni e i limiti ammessi all'interno dell'area (in funzione della localizzazione dell'area e della vicinanza di recettori sensibili).

“L'Amministrazione Comunale, con apposito atto di Giunta, definirà, successivamente all'approvazione del presente regolamento, i limiti planimetrici precisi ed il regolamento d'area relativamente alle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto - In attesa del regolamento d'area il legale rappresentante dell'attività deve presentare comunicazione 10 giorni prima dell'attività (deroga semplificata)”.

I limiti esterni all'area coincidono con i limiti di zona in prossimità dei recettori presenti (non si applica il criterio differenziale).

Qualora la manifestazione non possa rispettare le condizioni del disciplinare dovrà essere acquisita deroga ai sensi dei successivi art. 18 e 19.

Art. 18 MANIFESTAZIONI AL DI FUORI DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO – DEROGHE SEMPLIFICATE

Rientrano in questa casistica le manifestazioni che si svolgono all'aperto al di fuori delle aree individuate dal Comune, che si trovano a distanza superiore a 100 metri da ospedali e case di cura e da scuole (se interessano l'orario ed il periodo di apertura delle stesse) e che rispettano i seguenti limiti:

- **limite di orario:** dalle ore 10:00 alle ore 24:00.
- **limiti rumore ammessi:** 70 dBA dalle 10:00 alle 22:00; 60 dBA dalle 22:00 alle 24:00.

In zone con presenza di abitazioni non possono essere concesse deroghe per oltre 30 giorni nel corso dell'anno, anche se riferite a manifestazioni ed eventi diversi tra loro.

Per durate superiori a 3 giorni dovrà essere allegata una relazione dettagliata redatta da tecnico abilitato, come da D.C.R. n. 77/2000, punto 3.2.3.

Il legale rappresentante dell'attività richiedente la deroga deve presentare comunicazione come da allegato RADR-03 almeno 10 giorni prima dell'inizio della attività (per deroghe semplificate).

Art. 19 MANIFESTAZIONI AL DI FUORI DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO – DEROGHE NON SEMPLIFICATE

Rientrano in questa casistica le manifestazioni che si svolgono all'aperto al di fuori delle aree individuate dal Comune e che non possono rispettare i limiti di rumorosità, di ubicazione o di orario previsti per le deroghe semplificate. Sono disciplinate dal presente articolo anche eventuali attività in deroga al chiuso.

Il legale rappresentante dell'attività richiedente la deroga deve presentare domanda come da allegato RADR-04 almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività; in tale domanda devono essere precisati i limiti di orario e di rumorosità richiesti e la loro motivazione e dovrà essere allegata la documentazione prevista dalla D.C.R. 77/2000 al punto 3.3.

In zone con presenza di abitazioni non possono essere concesse deroghe oltre un numero massimo di 20 giorni nel corso dell'anno, anche se riferite a manifestazioni ed eventi diversi tra loro, e per un numero massimo di 5 giorni nell'anno per manifestazioni al chiuso.

Le deroghe non potranno essere comunque concesse per orari oltre le ore 02:00 e livelli in facciata superiori a 95 dBA (per attività all'aperto) oppure superiori a 65 dBA (all'interno di ambienti abitativi) per attività al chiuso.

Art. 20 ATTIVITA' PRESSO PUBBLICI ESERCIZI (P.E. CON INTRATTENIMENTO MUSICALE, RSTORANTI, BAR, CLUB, E CIRCOLI PRIVATI)

Le attività temporanee di intrattenimento musicale all'aperto presso pubblici esercizi possono essere autorizzate in deroga con le modalità di cui all'art. 18 o 19; non possono essere concesse deroghe per oltre 30 giorni (per deroghe semplificate) o per oltre 20 giorni (per deroghe non semplificate) nell'arco dell'anno con un massimo di 2 serate a settimana.

Attività di intrattenimento al chiuso in deroga possono essere autorizzate per un massimo di 5 serate l'anno con limite di orario alle 00:30.e secondo le modalità di cui all'art. 19.

L'attività di somministrazione alimenti e bevande all'aperto esercitata sia su suolo pubblico o privato senza trattenimenti musicali è esonerata dalla richiesta di deroga ai sensi del presente Regolamento ed è soggetta ai limiti di orario previsti nell'ordinanza che disciplina gli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

TITOLO III ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

ART. 21 MACCHINE DA GIARDINO

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8,00 alle 19. Nei giorni festivi ed il sabato, dalle ore 9 alle 12 e dalle 16 alle 20.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale. (D. Lgs. 27 gennaio 1992, n.136).

ART.22 MACCHINE AGRICOLE E CANNONCINI AGRICOLI

L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi è sempre ammesso in deroga ai limiti del D.P.C.M. 14/11/97.

L'impiego di macchine agricole nella zona I (così come definite dal D.P.C.M. 14/11/97) o in prossimità di recettori sensibili è ammesso solo previa autorizzazione in deroga da parte del Comune.

L'uso di cannoncini agricoli sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- posizionamento del cannone a distanza superiore a 500 mt. dalle abitazioni residenziali e con la bocca di sparo non orientata verso le stesse;
- fascia oraria: dalle ore 7,30 alle ore 13,00 dalle ore 15,00 alle ore 19,30;

ART. 23 ALLARMI ACUSTICI

Per l'emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente Regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 5 minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno.

ART.24 CARICO E SCARICO MERCI

Le attività di carico e scarico merci presso esercizi commerciali sono consentite negli orari previsti dal vigente Regolamento di Polizia locale e non sono soggette ai limiti di rumorosità di cui alla normativa vigente.

ART.25 PULIZIA STRADE E RACCOLTA RIFIUTI

Le attività di pulizia delle strade e di raccolta rifiuti sono consentite negli orari previsti da specifica regolamentazione e non sono soggette ai limiti di rumorosità di cui alla normativa vigente.

ART.26 ATTIVITA' AL CHIUSO PRESSO ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE CON TRATTENIMENTI MUSICALI E ALTRI ESERCIZI PUBBLICI DI NUOVA APERTURA

L'attività al chiuso esercitata nei locali di nuova apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande quali (bar, caffè, ristoranti, pizzerie, ecc.) e circoli privati con trattenimenti musicali e altri esercizi pubblici quali (sale pubbliche da gioco, discoteche, sale da ballo, ecc.) confinanti con locali di civile abitazione può essere ammessa solo se i locali degli esercizi sono dotati di idonea insonorizzazione tale da ottenere un isolamento acustico normalizzato di solaio e di parete con indice di valutazione di almeno 55 dB (come definito dalla UNI EN ISO 717-1).

Eventuali superamenti derivanti da comportamenti scorretti o comunque non ricorrenti della clientela non sono considerati ai fini del presente Regolamento.

L'attività di nuovi locali a maggior impatto acustico quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e circoli privati con trattenimenti musicali e altri esercizi pubblici quali (sale pubbliche da gioco, discoteche, sale da ballo, ecc.) non è ammessa in zona I e II del Piano di Classificazione acustica.

ART.27 DIFFUSIONE MUSICALE NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

La diffusione musicale negli esercizi commerciali nei quali la musica non è indispensabile alla tipologia di attività svolta (esempio diffusione musicale nei supermercati, negozi abbigliamento, acconciature ecc.) è ammessa negli orari di apertura del negozio e non è soggetta alle disposizioni procedurali di cui al presente Regolamento; il volume deve essere tale da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini ed è soggetta ai controlli della Polizia Municipale; eventuali abusi sono puniti ai sensi dell'art. 659 del C.P.

ART.28 PUBBLICITA' FONICA

La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita unicamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 19:00, fatto comunque salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della normativa vigente.

TITOLO IV

SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

ART.29 SANZIONI

Il mancato rispetto del presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste all'art.10 della L.447/95 e all'art. 17 della L.R. n.89/1998.

Per l'inosservanza alle disposizioni del presente Regolamento, non sanzionate dalla legge, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento ed irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella Legge 24/11/1981, n. 689 e nella L.R. 28/12/2000, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

ART.30 SOSPENSIONE E REVOCA AUTORIZZAZIONI

Qualora sia verificata, tramite apposite misurazioni, il mancato rispetto dei valori di immissione di cui al DPCM 14/11/1997 o dei limiti stabiliti con autorizzazioni in deroga, oltre a comminare le sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, le autorità competenti provvederanno a trasmettere il risultato delle misurazioni all'Ufficio che emetterà o proporrà i provvedimenti consequenziali.

In particolare il titolare dell'attività sanzionata verrà diffidato dal proseguire l'attività senza rispettare i limiti di legge e a comunicare all'ufficio quali provvedimenti abbia posto in essere per ottenere tale obiettivo.

Qualora a seguito della diffida di cui al comma precedente l'attività continui a superare i valori limite di immissione di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 o dei limiti concessi in deroga ai sensi della normativa vigente e del presente Regolamento, l'Amministrazione comunale oltre alle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, potrà disporre la sospensione dell'attività rumorosa e/o della licenza di esercizio o autorizzazione all'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

La dimostrazione di aver effettuato interventi tali da garantire il rispetto dei limiti fissati dalla normativa dovrà avvenire a cura del titolare dell'attività con la presentazione di adeguata documentazione predisposta da tecnico competente in acustica ambientale.

E' fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorra la fattispecie, dei provvedimenti contingibili ed urgenti.

ART.31 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento sostituisce gli articoli del Regolamento di Igiene in contrasto con le norme specifiche contenute nei precedenti articoli. E' comunque abrogato l'articolo 56 del vigente Regolamento di polizia locale.

ART.32 ATTIVITA' RICORRENTI

Per manifestazioni e attività temporanee ricorrenti superiori a 3 giorni lavorativi, svolte nella stessa sede e con le stesse modalità (luogo, orari di svolgimento e tipo di emissioni previste) in periodi ripetuti, il legale rappresentante può fare riferimento alla relazione del tecnico competente e alla planimetria già in possesso dell'Amministrazione Comunale dichiarando che l'attività si svolgerà nelle stesse condizioni di cui alla documentazione predetta.

In tal caso, dovrà essere indirizzata al Comune specifica comunicazione (come da allegato RADR05), **almeno 10 giorni prima** dell'inizio dell'attività, da conservare in copia nel luogo dove si tiene l'iniziativa e sostituisce l'autorizzazione in deroga.

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di rinviare ai procedimenti di cui agli articoli 17, 18 o 19 qualora ritenga che non si possa configurare la condizione di "attività ricorrente".

ART.33 MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento e le sue modifiche salvo quelle meramente tecniche o di adeguamento a norma legislative sono deliberate dal Comune di Rufina con la procedura prevista dal proprio Statuto.

ART.34 ALLEGATI

Gli allegati al presente regolamento sono da considerarsi modelli indicativi per la presentazione delle comunicazioni o delle domande e della documentazione richiesta e non costituiscono parte integrante del presente atto.

ALLEGATI

1. modulo RADR-01

CANTIERI EDILI E STRADALI E ASSIMILABILI
COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA
(deroga semplificata art.10 Regolamento Comunale Disciplina Attività Rumorose)

2. modulo RADR-02

CANTIERI EDILI E STRADALI E ASSIMILABILI
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA
(deroga non semplificata art. 11 Regolamento Comunale Disciplina Attività Rumorose)

3. modulo RADR-03

MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO E ASSIMILABILI
COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA ALL'APERTO
(deroga semplificata art. 18 Regolamento Comunale Disciplina Attività Rumorose)

4. modulo RADR-04

MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO E ASSIMILABILI
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA
(deroga non semplificata art. 19 Regolamento Comunale Disciplina Attività Rumorose)

5. modulo RADR-05

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA RICORRENTE
(art. 32 Regolamento Comunale Disciplina Attività Rumorose)

modulo RADR-01
CANTIERI EDILI E STRADALI E ASSIMILABILI
COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA
(deroga semplificata art. 10 Regolamento di Disciplina delle Attività Rumorose)

AL SINDACO DEL COMUNE DI RUFINA
UFFICIO AMBIENTE

Il sottoscritto _____
in qualità di: legale rapp.te, titolare o altro _____
della ditta _____
sede legale _____

(via, n. civico, telefono, fax)

COMUNICA

che nei giorni dal _____ al _____
e negli orari _____
in _____ via _____ n. _____
si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

Preso atto del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 il sottoscritto,

DICHIARA

Che l'attività rispetta quanto indicato nell'articolo 10 del Regolamento comunale che disciplina le attività rumorose ed il cantiere avrà durata NON superiore a 5 giorni lavorativi;

oppure

Che l'attività rispetterà quanto indicato nell'articolo 10 del Regolamento comunale che disciplina le attività rumorose, ed il cantiere avrà una durata superiore a 5 giorni lavorativi;

A tal fine allega la seguente documentazione:

1. relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile;
2. descrizione di tutti gli accorgimenti e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo
3. eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (D.M. 588/87 D.Lgs. 135/92, D.Lgs 137/92).
4. planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate.

I documenti indicati ai punti 1, 2 e 3 devono essere redatti da tecnico competente in acustica ambientale.

data _____ Il dichiarante _____

firma da apporre davanti al dipendente addetto oppure
allegare copia di un documento di identità in corso di validità

modulo RADR-02 bollo
CANTIERI EDILI E STRADALI E ASSIMILABILI
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA
(deroga non semplificata art. 11 Regolamento di Disciplina delle Attività Rumorose)

AL SINDACO DEL COMUNE RUFINA
UFFICIO AMBIENTE

Il sottoscritto _____
in qualità di: legale rapp.te, titolare o altro _____
della ditta _____
sede legale _____
(via, n. civico, telefono, fax)

CHIEDE

ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Comunale che disciplina le attività rumorose, l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

da effettuarsi in _____, via _____ n. _____
nei giorni dal _____ al _____
e negli orari _____

in deroga a quanto stabilito dal Regolamento Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto allega una relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, redatta da tecnico competente in acustica ambientale, che contenga:

- un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- una planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati;
- per i cantieri una relazione che attesti l'eventuale conformità alle norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore, nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (D.M. 588/87 D.Lgs. 135/92, D.Lgs 137/92)
- l'articolazione temporale e durata delle varie attività del cantiere;
- limiti richiesti e loro motivazione per ognuna delle attività diverse previste;

data _____

Il richiedente _____
firma da apporre davanti al dipendente addetto oppure
allegare copia di un documento di identità in corso di validità

modulo RADR-03
MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, E ASSIMILABILI
COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA ALL'APERTO
(deroga semplificata art. 18 Regolamento di Disciplina delle Attività Rumorose)

AL SINDACO DEL COMUNE RUFINA
UFFICIO AMBIENTE

Il sottoscritto _____
in qualità di: legale rapp.te, titolare o altro _____
della o manifestazione o ditta _____
(nome manifestazione, associazione, ente, ditta)
sede legale _____
(via, n. civico, telefono, fax)

COMUNICA

che nei giorni dal _____ al _____
e negli orari _____
in _____ via _____ n. _____
si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

Preso atto del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, il sottoscritto,

DICHIARA:

Che l'attività rispetterà quanto indicato nell'articolo 18 del Regolamento comunale che disciplina le attività rumorose e l'attività avrà una durata NON superiore alle 3 giorni lavorativi;

oppure

Che l'attività rispetterà quanto indicato nell'articolo 18 del Regolamento comunale di disciplina le attività rumorose, e l'attività avrà una durata superiore a 3 giorni lavorativi;

A tal fine allega la seguente documentazione:

1. relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile e la descrizione di tutti gli accorgimenti e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo .
2. planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate.

Il documento indicato al punto 1 deve essere redatto da tecnico competente in acustica ambientale.

data _____ Il dichiarante _____
firma da apporre davanti al dipendente addetto oppure
allegare copia di un documento di identità in corso di validità

MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, E ASSIMILABILI
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA
 (deroga non semplificata art. 19 Regolamento di Disciplina delle Attività Rumorose)

AL SINDACO DEL COMUNE DI RUFINA
 UFFICIO AMBIENTE

Il sottoscritto _____

in qualità di: legale rapp.te, titolare o altro _____

della o manifestazione o ditta _____

(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)

sede legale _____

(via, n. civico, telefono, fax)

CHIEDE

ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento comunale che disciplina le attività rumorose, l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

da effettuarsi in _____ via _____ n. ____

nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in deroga a quanto stabilito dal Regolamento Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto allega una relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, redatta da tecnico competente in acustica ambientale, che contenga:

- un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- una planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati;
- l'articolazione temporale e durata delle varie attività;
- limiti richiesti e loro motivazione per ognuna delle attività diverse previste;

data _____

Il richiedente _____

firma da apporre davanti al dipendente addetto oppure
 allegare copia di un documento di identità in corso di validità

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA RICORRENTE

(art. 32 Regolamento Comunale di Disciplina delle Attività Rumorose)

AL SINDACO DEL COMUNE DI RUFINA
UFFICIO AMBIENTE

Il sottoscritto _____

in qualità di: legale rapp.te, titolare o altro _____

della o manifestazione o ditta _____

(nome manifestazione, associazione, ente, ditta)

sede legale _____

(via, n. civico, telefono, fax)

COMUNICA

che nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in _____ via _____ n. _____

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

Preso atto del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, il sottoscritto,

DICHIARA:

Che l'attività si svolgerà con le stesse modalità (luogo, orari di svolgimento e tipo di emissioni previste) di cui

alla relazione del _____ redatta dal tecnico competente _____

_____ trasmessa in data _____ in

occasione dell'attività svolta nel periodo _____

e che pertanto è da ritenersi valida la documentazione di impatto acustico redatta da tecnico competente presentata per tale attività.

data _____

Il dichiarante _____

firma da apporre davanti al dipendente addetto oppure
allegare copia di un documento di identità in corso di validità